

Luglio 2016

Proposta per una soluzione al problema del ritardo nei pagamenti B2B attraverso una procedura automatizzata per il recupero Iva sull'insoluto e la sospensione della deducibilità del costo per il cessionario/committente (con benefici per le casse Erariali)

Ad oltre quattro anni del recepimento della Direttiva 2011/7/CE (D.Lgs 192/2012), contro i ritardati pagamenti, sono purtroppo ancora troppo inefficaci le misure nel settore privato (oltre che non soddisfacenti quelle nei rapporti con le PA).

Come rilevano i dati dell'ultimo report 2016 della periodica indagine conoscitiva condotta a livello europeo da *Intrum Justitia*:

- il 63% delle aziende europee ritiene che il rifiuto di pagare alla data di scadenza sia intenzionale. In Italia **i ritardi sono intenzionali per il 75 %** degli intervistati;
- in Europa il settore pubblico paga i propri fornitori in media dopo 36 giorni. La Pubblica Amministrazione Italiana impiega in media 131 giorni. Il dato è in miglioramento ma rimane in assoluto il peggior tempo di pagamento in Europa;
- i ritardi sono più elevanti nelle transazioni B2B;
- in Europa il 33% delle aziende, circa 7.7 milioni, afferma che potrebbe assumere più personale se fosse pagata più velocemente. In Italia la percentuale è del 28% (oltre 1 milione di aziende).

Il ritardo nei pagamenti, complice il perdurare della crisi economica (o la troppo timida ripresa) e le difficoltà del sistema normativo e giudiziario a dare risposte celeri ed economiche ai creditori insoddisfatti, richiede l'individuazione di procedure "*self managed*" che contribuiscano a riportare il virtuosismo nel rispetto dei termini di pagamento, almeno nel settore del business to business (B2B).

Confimi Industria ha elaborato una possibile soluzione, di seguito descritta.

Trattasi di una proposta che si inserisce nel contesto delle note di variazione di cui all'art. 26 del DPR 633/72 (da ultimo modificata dall'art. 1, comma 126, della L. n. 208/2015) nonché della deducibilità dei costi ai sensi del DPR 917/1986 (TUIR) e ha lo scopo di:

- favorire il **ritorno al virtuosismo nel rispetto dei termini di pagamento** fra gli operatori economici (B2B), attraverso l'introduzione di una procedura che coinvolge telematicamente l'Agenzia delle entrate (promuovendone al contempo **un'immagine collaborativa e positiva** e creando un rapporto di fiducia con i contribuenti), su impulso facoltativo del creditore che riceve l'insoluto, sospende i benefici (detrazione dell'Iva e deducibilità del costo) che paradossalmente l'ordinamento tributario offre al cessionario/committente insolvente (vedi nel prosieguo Tavola 1);

Pag. 1 di 9

- **limitare**, rispetto allo stock attuale, i **danni per le casse Erariali**¹ derivante dal recupero dell'Iva sui fallimenti da parte del creditore (danni che risulteranno amplificati dal 01/01/2017 a seguito delle novità, introdotte nell'articolo 26 del DPR 633/73 dalla legge di Stabilità 2016, che consentirà di recuperare l'Iva fin dall'inizio della procedura anziché dover attendere la chiusura infruttuosa della stessa); la procedura attivata dal fornitore prima dell'eventuale fallimento del cliente rimuove, infatti, gli effetti negativi per le casse Erariali atteso che l'Agenzia potrà disporre delle informazioni per ascrivere nel passivo fallimentare l'eventuale Iva non riversata oltre a disporre, laddove si valutasse un ulteriore rafforzamento della procedura, dell'eventuale garanzia abbinabile all'utilizzo della nuova disciplina (D.L. 59/2016) del c.d. "pegno non possessorio" attivata dal creditore insoddisfatto; anche la sospensione dell'indeducibilità dei costi per il debitore insolvente si muove a presidio delle ragioni del creditore nonché degli equilibri erariali.

Bozza testo di una possibile modifica normativa

All'art. 26 del DPR 633/72, al comma 4, aggiungere le seguenti disposizioni:

“c) a partire dalla data in cui il cedente del bene o il prestatore del servizio comunichi la variazione all'Agenzia delle entrate secondo procedure telematiche da individuare con Provvedimento del Direttore e a condizione che il cessionario o committente sia un soggetto passivo, se il mancato pagamento risulti da ricevuta bancaria insoluta certificata dalla banca mandataria oppure nel caso di fattura elettronica emessa ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs n.127/2015 oppure in altre situazioni, che rappresentino certezza dell'insoluto, individuate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

d) nel caso di fornitura di beni, anche tramite contratto di appalto, risultate da contratto stipulato in forma scritta, con la medesima procedura di cui alla lettera c), il fornitore può attivare, di diritto, iscrizione di pegno non possessorio, ai sensi dell'art. 1 del DL 59/2016, sul bene individuato dalla fattura e dal contratto con efficacia a proprio nome, per l'imponibile, e a favore dell'Erario, per l'Iva”.

Al DPR n. 917/1986 (Tuir) aggiungere la seguente disposizione:

“Art. 99-bis – Indeducibilità degli insoluti

Ferme restando le altre disposizioni de TUIR nel caso di insoluto di fatture passive per le quali il fornitore abbia attivato la procedura di cui all'art. 26, comma 4, lett. c) del DPR 633/72 il costo, per il debitore, non è deducibile se non a fronte dell'effettivo pagamento. Il costo dedotto nell'esercizio di competenza, con insoluto che si manifesta in un esercizio successivo, va ripreso a tassazione e portato in deduzione solo a fronte e nei limiti dell'effettivo pagamento. Rimane ferma l'imponibilità per competenza per il fornitore con possibilità per le piccole e microimprese imprese

¹ Vedi nota 2 nel prosieguo.

di optare per la tassazione al momento dell'incasso previa evidenziazione della componente sospesa secondo procedure da fissare con apposito Decreto Ministeriale”.

All'art. 5 del D.Lgs 446/97 aggiungere la seguente disposizione

“6. Le disposizioni di cui all'art. 99-bis del DPR 917/1986 trovano applicazione anche ai fini della determinazione della base imponibile Irap.”

La proposta mira a introdurre una misura che si ritiene sia in grado di riportare in equilibrio i rapporti fra le parti, oggi eccessivamente squilibrati a favore del debitore che, oltre a confidare nei tempi della giustizia che tutela la sua inadempienza, gode di benefici fiscali paradossali. Il debitore che riceve una fattura, infatti, pur non avendola pagata può detrarre l'Iva e dedurre il costo risparmiando Ires ed Irap. Il suo fornitore, invece, ancorché non abbia incassato un solo euro deve versare Iva, Ires ed Irap (vedi tavola 1 nel prosieguo).

La soluzione nel dettaglio

Questo il possibile funzionamento che potrebbe essere delineato da un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate:

- a) a fronte dell'insoluto del cliente (cessionario o committente soggetto passivo), il fornitore emette una nota di variazione, in diminuzione, di sola Iva. In questo modo il fornitore recupera l'Iva precedentemente versata ed obbliga il cliente inadempiente, che precedentemente ha goduto della detrazione senza aver pagato il fornitore, a riversarla all'Erario;
- b) il fornitore attiva tale variazione attraverso comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate in modo che l'Agenzia medesima possa celermente verificare se il cliente effettua il riversamento dell'imposta; per monitorare tale riversamento potrebbe essere introdotto l'obbligo per il cliente di utilizzare il modello F24 elide (riportante, fra le altre, la partita Iva del fornitore), in mancanza del quale l'Agenzia potrà attivare verifiche mirate;
- c) nel periodo e nella misura in cui il fornitore incasserà il corrispettivo, il fornitore emetterà nota di addebito in rivalsa di sola Iva (come prevede il nuovo comma 6 dell'art. 26), riversandola all'Erario; al riguardo, come sopra, per agevolare il monitoraggio potrebbe essere introdotto l'obbligo di riversamento con il modello F24 elide (riportante, fra le altre, la partita Iva del cliente) a meno che nel frattempo non intervengano le situazioni di cui all'art. 26, co.2, del DPR 633/72 come, ad esempio, il perfezionamento di una procedura esecutiva infruttuosa, il fallimento, ecc;
- d) il cliente che pone rimedio al precedente insoluto, potrà così tornare in “bonis” e detrarre l'Iva secondo le ordinarie disposizioni previste dalla disciplina Iva (come peraltro conferma il nuovo comma 6 dell'art. 26 per i casi oggi vigenti);
- e) il cessionario/committente che non pone rimedio al precedente insoluto, fermo restando l'obbligo di riversamento dell'Iva precedentemente detratta, subisce altresì la sospensione del diritto di dedurre il costo ai fini delle imposte dirette e Irap; i flussi di cui ai punti b) e c), consentono all'Agenzia di disporre di un archivio che evidenzia le operazioni a deducibilità sospesa per il cessionario/committente.

confimiindustria

Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

La procedura può sembrare complessa, ma in realtà sarà più semplice di quanto possa apparire poiché l'effetto deterrenza, rappresentato da una procedura telematica che garantisca l'immediata "vigilanza" dell'Agenzia delle Entrate, la sospensione della deducibilità del costo ai fini IIDD nonché la possibilità (vedi nel prosieguo) di subire l'attivazione di un pegno non possessorio sul bene acquistato, spingerà buona parte dei cessionari/committenti (e in particolare quelli che inopinatamente profittano della generale situazione di crisi) a essere più virtuosi nei pagamenti e, quindi, a evitare l'attivazione della procedura.

Modifiche alla disciplina IIDD ed Irap

In mancanza di rimozione (pagamento) dell'insoluto (almeno entro la chiusura dell'esercizio), l'adempimento di cui al retro citato punto c) non risulterà posto in essere e pertanto il cessionario/committente dovrà sospendere la deducibilità del costo ai fini dell'Ires/Irpef ed Irap (la procedura telematica consentirà all'Agenzia di avere automaticamente un archivio che conterrà tali informazioni ai fini dell'azione accertativa). La sospensione della deducibilità del costo in capo al cessionario/committente, fermo restando l'imponibilità in capo al fornitore, porterà benefici per i saldi finanziari dell'Erario sia nel caso di insoluto sia nel caso, a cui si auspica, in cui il meccanismo spinga il debitore ad onorare il proprio creditore.

Per attenuare la rilevante (e comprensibile) percezione di "ostilità" sofferta in particolare dalle piccole e micro imprese che (per effetto del principio di competenza che caratterizza la determinazione fiscale del reddito d'impresa), difficilmente riescono ad accettare l'idea di dover pagare le imposte prima di aver incassato i propri crediti, sarebbe altresì opportuno introdurre, per le piccole e micro imprese, la **facoltà di optare per l'applicazione del principio di cassa limitatamente alle componenti positive abbinate ad insoluti adeguatamente documentati**, secondo modalità da stabilire con apposito decreto ministeriale.

Modifiche alla disciplina Iva e i margini concessi dal diritto comunitario

Per quanto riguarda l'Iva, la soluzione proposta da Confimi è già ammessa dalla Direttiva Iva, ma la sua applicazione a oggi è troppo circoscritta nel recepimento nazionale (art. 26 del DPR 633/72) per rappresentare un meccanismo in grado di innescare un processo virtuoso di auto equilibrio dei rapporti.

Già dal 1998, infatti, l'art. 26 comma 2 del DPR 633/72 prevede, in alcuni casi circoscritti (confermati nella riformulazione della norma operata dalla legge di Stabilità 2006), la possibilità di emettere nota di accredito per recuperare l'Iva in precedenza già versata all'Erario. Questa norma deriva dalla facoltà concessa dall'articolo 90 della Direttiva 2006/112/CE che così si esprime:

"1. In caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l'operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri.

2. In caso di non pagamento totale o parziale, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 1."

Pag. 4 di 9

confimiindustria

Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

In Italia questa facoltà è stata ammessa solo in situazioni limite e cioè in caso di risoluzione contrattuale o eventualmente a seguito di procedure esecutive o concorsuali infruttuose e, a seguito delle misure introdotte dall'art. 31 del decreto legislativo n. 175/2014 sulle semplificazioni, anche per gli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o dei piani attestati pubblicati nel Registro delle imprese. **La norma comunitaria, tuttavia, è di portata ben più ampia** e consente di accogliere anche altri casi di "ordinaria" insolvenza. A sostegno di tali conclusioni vi sono alcune recenti sentenze interpretative della Corte di Giustizia. Con riguardo al citato art. 90, due sono, in particolare, le conclusioni di interesse che derivano dalla **sentenza della Corte di Giustizia del 15/5/2014, in causa C-337/13**.

La prima. Se l'insolvenza del cliente determina la risoluzione del contratto, così come nel caso di annullamento o recesso, il fornitore deve potere far valere innanzi al giudice nazionale il diritto di poter recuperare l'Iva versata invocando l'art. 90 § 1 della Direttiva 2006/112/CE laddove tale disciplina non sia stata recepita internamente. Da questo versante la normativa italiana sembra adeguata.

La seconda, invece, può interessare anche l'Italia. **La sentenza, infatti, conferma la possibilità per il fornitore di ridurre la base imponibile** (e conseguentemente di recuperare l'Iva) **anche nelle ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo in casi diversi dalla risoluzione, annullamento, o recesso**. Tutto ciò anche nel caso di insoluti per vendite a rate, come conferma la sentenza della **Corte di Giustizia del 3/9/2014, in causa C-589/12** a sua volta interpretativa dell'art.11, parte C, della VI^a Direttiva Iva (oggi art. 90 della Direttiva 2006/112/CE) a presidio di un principio fondamentale della direttiva (§ 37 della sentenza) "*secondo cui la base imponibile è costituita dal corrispettivo realmente percepito ed il cui corollario consiste nel fatto che l'amministrazione finanziaria non può riscuotere a titolo dell'Iva un importo superiore a quello percepito dal soggetto passivo*".

E' altresì confermato, tuttavia, come tale possibilità sia a discrezione degli Stati ma laddove tale scelta discrezionale sia adottata le condizioni poste non devono eccedere la motivazione antifrode che può essere sottesa (Causa C-337/13, cit) e sotto questo profilo l'adozione limitata alle già citate situazioni patologiche (esiti negativi di procedure esecutive o concorsuali infruttuose o, a seguito del decreto semplificazioni, *cit*, degli accordi di ristrutturazione omologati e dei piani attestati pubblicati nel Registro Imprese) sembrano spropositate, trattandosi di situazioni eccessivamente complesse e lunghe, estese anche a crediti di importo minimo.

La proposta di Confimi mira a superare dette limitazioni riconoscendo, in aderenza con le possibilità concesse dalla Direttiva, la possibilità, per il fornitore, nel caso di insoluti adeguatamente documentati, di recuperare l'Iva sul corrispettivo non riscosso obbligando il debitore, insolvente, che l'aveva precedentemente detratta (beneficio ingiustamente goduto), a versarla all'Erario.

Si tratta di una soluzione "**innovativa**", che prevede il coinvolgimento dell'Agenzia delle Entrate con una procedura telematica (attivata dal creditore insoddisfatto) in grado di semplificare l'operatività e di contribuire al contempo a **rimettere in moto il virtuosismo nei pagamenti**.

Pag. 5 di 9

confimiindustria

Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

Infine, per quanto attiene l'Iva va osservato che il **meccanismo** (ancorché indirettamente) è **avvallato proprio dai giudici europei laddove** (§ 37 sentenza 15/5/2014, in causa C-337/13) precisano come **la Direttiva fornisca agli Stati margini di discrezionalità nell'individuare le modalità da fissare per consentire, in tal casi, la riduzione della base imponibile**. L'adozione di siffatta soluzione riporterebbe anche l'Italia al virtuosismo di 40 anni fa - quando è nata l'Iva - quando cioè il pagamento vista fattura dell'imposta (almeno quella) era la regola universalmente praticata.

Certezza dell'insoluto

Al fine di evitare eventuali abusi la proposta limita la possibilità di attivare la procedura di auto recupero nei seguenti casi:

- innanzitutto, esclusivamente tramite una procedura che deve essere telematica e prevedere il coinvolgimento (monitoraggio con possibilità di verifica) dell'Agenzia delle Entrate;
- l'insoluto deve risultare da ricevuta bancaria insoluta certificata dalla banca mandataria oppure, in alternativa, si deve trattare di fattura elettronica emessa ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs n.127/2015;
- altre ipotesi individuate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.

Il ruolo dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle entrate, a cui verrebbe inoltrata telematicamente la nota di accredito (valevole, ovviamente, ai soli fini Iva), funge da garante contro eventuali abusi fornendo **un utile servizio al creditore** (promovendo così anche un'immagine positiva e collaborativa dell'Agenzia stessa). Lo stesso fatto che al fornitore venga messa a disposizione una procedura attivabile (ancorché facoltativamente) funge da deterrente affinché il debitore rispetti i termini di pagamento poiché, in caso contrario, il cliente moroso si troverebbe nella condizione:

- di dover riversare all'Erario l'Iva già detratta;
- di subire la temporanea indeducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi;
- di prevenire la possibilità di subire controlli mirati da parte dei verificatori.

Applicazione della disciplina del pegno non possessorio

Nel caso di fornitura di beni, anche tramite contratto di appalto, risultante da contratto stipulato in forma scritta, con la medesima procedura, il fornitore potrebbe attivare, di diritto, iscrizione di pegno non possessorio, ai sensi dell'art. 1 del DL n.59/2016, sul bene individuato dalla fattura e dal contratto con efficacia a proprio nome, per l'imponibile, e dell'Iva, per l'Erario. In questo caso risulteranno ulteriormente rafforzate le stesse tutele erariali (vedi a seguire) tramite **l'implementazione delle stesse procedure**, previste dal recente DL n. 59, riguardanti l'istituzione del registro dei pegni non possessori la cui tenuta è, peraltro, demandata proprio all'Agenzia delle Entrate.

I vantaggi per l'Erario

La proposta troverebbe applicazione esclusivamente nei rapporti business to business (B2B) e per questo **non richiede coperture erariali**. La misura, infatti, non crea problemi di gettito Iva essendo circoscritta al caso del B2B e ciò che viene recuperato dal creditore insoddisfatto (il fornitore) va contestualmente riversato dal debitore inadempiente (il cliente).

Non solo, l'anticipazione della facoltà per il fornitore di attivare il recupero dell'Iva, rispetto ad un eventuale fallimento del cliente, riduce semmai lo stock di Iva destinata a rimanere a carico dell'Erario per l'ipotesi in cui, appunto, il debitore fallisca². L'attivazione della procedura nella fase in *bonis* determina, infatti, l'iscrizione fra i debiti verso l'Erario dell'Iva risultante dalla nota di accredito ricevuta dal debitore con possibilità, quindi, dell'Erario di insinuarsi in caso fallimento del debitore.

Non è finita perché:

- l'eventuale implementazione della procedura di auto recupero con l'istituto del pegno non possessorio fornisce, all'Erario, la possibilità di fruire (per l'Iva) di una garanzia esecutiva;
- la sospensione del costo non pagato in capo al cessionario/committente determina un rilevante effetto finanziario positivo per le citate casse erariali (si veda l'esemplificazione fornita nella tavola che segue).

Tavola 1 – Effetti su fornitore, cliente ed Erario con e senza “auto recupero”

Effetti	Fattura insoluta B2B (es. € 10.000 + Iva)					
	↓			↓		
	Situazione attuale			Situazione con attivazione procedura telematica di auto recupero (solo per B2B)		
	Fornitore	Cliente	Effetto Erario	Fornitore	Cliente	Effetto Erario
Iva 22%	Debito Iva (+ € 2.200)	Credito Iva (- € 2.200)	0	Recupero (- € 2.200)	Riversamento (+ € 2.200)	0
Ires 27,5%	Imponibilità (+ € 2.750)	Deducibilità ammessa (- € 2.750)	0	Imponibilità (+ € 2.750) (1)	Deducibilità temporaneamente sospesa	+ € 2.750 (1)
Irap 3,9%	Imponibile (+ € 390)	Deducibilità ammessa (- € 390)	0	Imponibile + € 390	Deducibilità temporaneamente sospesa	+ € 390 (1)

² Non si conoscono stime ufficiali al riguardo ma se si considera che i dati Cerved, anche nel 2015, hanno rilevato circa 15.000 fallimenti annui, ipotizzando (estremizzando ma in difetto) un passivo medio di € 1.000.000, non è improbabile stimare che l'Iva recuperabile dai fornitori (dal 2017 già ad inizio procedura) ammonti a non meno di € 2.700.000.000. Tale importo sarà tutto a carico dell'Erario giacché è esclusa (art. 26, co. 5) l'obbligo per la procedura concorsuale di considerare la nota di variazione emessa dal fornitore.

confimiindustria

Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

Totale effetto finanziario	<p>Il fornitore pur non avendo incassato nulla dal proprio cliente deve versare all'Erario € 5.340.</p> <p>Il cliente, pur non avendo pagato nulla al proprio fornitore, gode, invece, di un beneficio fiscale di € 5.340</p> <p>Per l'Erario il saldo delle due posizioni si annulla (ovviamente in costanza di aliquote marginali)</p>	0	<p>Con la procedura di auto recupero Iva per il fornitore l'esborso netto verso l'Erario si riduce a € 3.140 (5.340 - 2.200). (1)</p> <p>Il cliente riversa € 2.200 di Iva e non gode del risparmio Ires/Irap di € 3.140 (complessivamente il cash flow peggiora di € 5.340).</p> <p>Per l'Erario si produce un effetto positivo (temporaneo) di cassa pari ad € 3.140 (1)</p>	+ € 3.140 (1)
-----------------------------------	--	---	--	-------------------------

(1) Salvo ipotesi, per piccole e microimprese, di sospendere l'imponibilità Ires (o Irpef) e Irap delle componenti positive non incassate (nel qual caso gli effetti per l'Erario non saranno negativi ma nulli).

Tavola 2 – Raffronto degli effetti erariali a secondo dell'epoca in cui il fornitore attiva il recupero dell'Iva sul proprio credito insoddisfatto

	Credito da insoluto "ordinario"	Credito per insoluto con procedura esecutiva	Credito verso soggetto fallito
Oggi (procedure aperte fino al 31/12/2016)	Recupero non possibile	Il fornitore può recuperare l'Iva solo a seguito di procedura esecutiva infruttuosa	Il fornitore può recuperare l'Iva solo a seguito di chiusura del fallimento se il credito rimane insoddisfatto N.B. IVA NON RECUPERABILE PER L'ERARIO
Novità legge di Stabilità 2016	Invariato	Invariato	Per le procedure aperte dal 2017 il creditore potrà attivare la procedura di variazione Iva ad inizio

confimi industria

Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

			fallimento N.B. IVA NON RECUPERABILE PER L'ERARIO³
Proposta integrativa	Il creditore attiva la procedura di variazione Iva obbligando il debitore a riversare l'importo all'ERARIO N.B. Per l'ERARIO si apre la POSSIBILITA' DI RECUPERARE L'IVA	Invariato	Invariato

Il gradimento degli operatori

Confimi industria ha somministrato un questionario a circa 250 imprese associate al fine di conoscere l'opinione dei soggetti interessati in merito alla proposta retro descritta. I risultati del sondaggio (in allegato a questo documento) evidenziano un responso pressoché plebiscitario a favore della proposta. Più nel dettaglio:

- circa l' 85% del campione è favorevole alla proposta e ritiene che possa spingere il debitore a rispettare maggiormente i termini di pagamento (8% astenuti; 7% contrari);
- sostanzialmente analoga la percentuale di coloro che ritengono altresì che l'attivazione della procedura tramite il monitoraggio dell'Agenzia delle Entrate possa aiutare il fornitore/creditore nella gestione dell'insoluto;
- solo il 10% ritiene che la procedura sia troppo complessa (il dato coincidente con quello di chi è contrario alla proposta);
- la distribuzione dei consensi in base alla situazione aziendale (presenza o meno di insoluti) dimostra che il consenso è distribuito su tutte le soluzioni (favorevoli, incerti, contrari). Anche chi non ha problemi di insoluti sui crediti considera valida la proposta (20 su 22) segno che le risposte non sono dettate esclusivamente dal coinvolgimento personale, ma che sono sostanzialmente obiettive.

Allegati

Esito sondaggio "Iva insoluti; vota la soluzione".

³ Ultimo periodo nuovo comma 5 art. 26.

sondaggio

IVA INSOLUTI: VOTA LA SOLUZIONE


Il perdurare della crisi economica e le difficoltà del sistema normativo e giudiziario nel dare risposte celeri ed economiche ai creditori insoddisfatti, richiedono l'individuazione di procedure in auto gestione che contribuiscano a riportare il virtuosismo nel rispetto dei termini di pagamento, almeno nel settore del business to business (B2B). Sulla scia di alcuni chiarimenti della Corte di Giustizia, secondo i tecnici di Confimi, tale obiettivo potrebbe essere raggiunto tramite una modifica all'art. 26 del DPR 633/72. La proposta della confederazione mira ad ottenere la possibilità, per il fornitore, di recuperare l'Iva sul corrispettivo non riscosso obbligando il debitore, insolvente, che l'aveva precedentemente detratta (beneficio ingiustamente goduto), a versarla all'Erario. In tale contesto si inserisce il ruolo di garante dell'Agenzia delle entrate a cui andrebbe inoltrata telematicamente la nota di accredito (valevole, ovviamente, ai soli fini Iva).

Il ruolo dell'Agenzia dovrebbe rappresentare un elemento di deterrenza affinché il debitore rispetti i termini di pagamento poiché, in caso contrario, il cliente moroso si troverebbe a dover riversare all'Erario quanto già detratto con la concreta possibilità di subire controlli mirati da parte dei verificatori. La proposta, praticabile limitatamente ai rapporti B2B (cioè fra soggetti passivi d'imposta), potrebbe agevolare un ritorno al virtuosismo nei pagamenti.

PROPOSTA RECUPERO IVA INSOLUTI

Ritengo che la proposta, nel B2B, possa spingere il cliente debitore a rispettare maggiormente i termini di pagamento:


favorevoli (si)	204	84,30%
contrari (no)	18	7,44%
astenuti (non so)	20	8,26%
totale	242	100,00%



LA PROCEDURA POTRA' AIUTARE IL CREDITORE ?

La facoltà di attivare la procedura, con comunicazione all'Agencia, potrà aiutare il fornitore nella gestione del recupero dell'insoluto:

SI	202	83,47%
NO	15	6,20%
NON SO	25	10,33%
totale	242	100,00%



GIUDIZIO SULLA COMPLESSITA' DELLA PROCEDURA

Ritengo che la procedura sia:


Di semplice gestione	58	23,97%
Adeguate agli obiettivi	127	52,48%
Troppo complessa	24	9,92%
Non so	33	13,64%
totale	242	100,00%



SITUAZIONE INSOLUTI NELLE AZIENDE INTERPELLATE

Nella nostra impresa:

I crediti commerciali insoluti superano quelli sui debiti commerciali	111	45,87%
Non abbiamo insoluti sui debiti	72	29,75%
Non abbiamo insoluti sui crediti	22	9,09%
Gli insoluti sui debiti commerciali superano quelli subiti sui crediti	4	1,65%
Non so	33	13,64%
totale	242	100,00%



DISTRIBUZIONE CONSENSI (1° QUESITO) IN BASE ALLA SITUAZIONE AZIENDALE

	Totali	Favorevoli	Incerti	Contrari
I crediti commerciali insoluti superano quelli sui debiti commerciali	111	101	4	6
Non abbiamo insoluti sui debiti	72	53	13	6
Gli insoluti sui debiti commerciali superano quelli subiti sui crediti	4	4	0	0
Non abbiamo insoluti sui crediti	22	20	0	2
Non so	33	26	3	4
totale	242	204	20	18